



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 7 DEL 30/01/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA L. 197/2022

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30**, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.ra **Grandotto Chiara** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, assiste l'infrascritto **VICE SEGRETARIO Dott.ssa Sabrina Bonato**.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres	Ass.		Pres.	Ass.
MEZZALIRA ELENA	X		MARCHIORELLO ANTONIO		X
BORDIGNON PAOLO	X		ANDREOTTI DAVIDE	X	
BIZZOTTO SIMONE	X		BAGGIO FILIPPO	X	
POGGIANA MODESTO	X		BAGGIO GIAN PAOLO	X	
BIZZOTTO CATERINA	X		VANIN GIULIA	X	
GRANDOTTO CHIARA	X		ZEN ANGELO	X	
PIOTTO GABRIELE	X		GUIDOLIN EMANUELE	X	
ZONTA FEDERICA	X		BIZZOTTO MATTEO	X	
FAGGION SILVIA	X				

Così presenti n. 16 su **17 Consiglieri** assegnati e in carica.

Partecipa l'Assessore esterno Marianna Visintin.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori Consiglieri: PIOTTO GABRIELE, FAGGION SILVIA, GUIDOLIN EMANUELE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 1
COMMI 227 E 228 DELLA L. 197/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Chiusa la discussione e dato atto che per gli interventi integrali si fa riferimento alla registrazione audio/video digitale, a tutti gli effetti di legge documentazione amministrativa che, depositata agli atti di questa seduta, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 :

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Presenti: Sindaco + n. 15 Consiglieri - Astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 16 espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 227 e comma 228 della medesima legge ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa;
2. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente;
3. di inviare copia della presente deliberazione all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione nazionale;
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell’area riservata dell’apposito portale del federalismo fiscale;
5. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’adozione del presente provvedimento, come previsto dall’art. 1 comma 229 della L. n.197/2022.

Con separata votazione (astenuiti n. 0 - favorevoli n. 16) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Grandotto Chiara

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Bonato

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma L. 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Bonato

E S T R E M I E S E C U T I V I T À

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data _____

Addì, _

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Bonato
